



COMUNE DI ASTI
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

CIG 856138780C – ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER ALLIEVI CON DISABILITA', PER UTENTI DEI CENTRI DIURNI SOCIOTERAPEUTICI E RIABILITATIVI E TRASPORTO COLLETTIVO SCOLASTICO CON SCUOLABUS.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1

TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico.

Con il termine accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi contrattuali di cui al successivo punto 3.3.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Tale accordo quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato tutti i servizi, come meglio descritti ai successivi artt. 4 e 5, necessari per il periodo indicato al successivo art. 2 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo. Pertanto, l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima del 31/07/2025 a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto al 31/07/2025.

Durante il periodo contrattuale l'accordo quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di trasporto collettivo, prioritariamente limitato al territorio comunale, con mezzi omologati e personale conducente, per utenti che la Città di Asti autorizzerà ad accedere a tale servizio.

E' un servizio da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto.

Il servizio di trasporto collettivo di cui al presente Accordo Quadro è articolato in tre ambiti di attività:

- a. **servizio di trasporto collettivo speciale per allievi disabili frequentanti le scuole** di ogni ordine e grado statali e paritarie ubicate nel territorio del Comune di Asti, dalle loro abitazioni

alle sedi scolastiche e viceversa, nonché i trasporti per servizi integrativi nell'ambito scolastico o per attività estive qualora espressamente richiesti dal Comune;

- b. **servizio di trasporto collettivo speciale per utenti disabili dei centri diurni socio terapeutici riabilitativi convenzionati presenti sul territorio del Comune di Asti**, dalle loro abitazioni alle sedi dei centri diurni e viceversa, nonché trasporti integrativi qualora espressamente richiesti dal Comune;
- c. **servizio di trasporto collettivo scolastico degli utenti frequentanti le scuole primarie ed, eventualmente le scuole d'infanzia**, ubicate nel territorio del Comune di Asti, nonché lo svolgimento di ulteriori servizi integrativi di trasporto scolastico e trasporti per attività estive qualora espressamente richiesti dal Comune (da svolgersi attraverso l'utilizzo di scuolabus).

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo quadro decorrerà dalla data indicata nel contratto per la durata di 4 anni scolastici/educativi oppure fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Si precisa che la durata dei singoli affidamenti specifici sarà definita tenendo conto dei mesi di effettivo funzionamento delle scuole cittadine, come da calendario scolastico approvato annualmente e dei mesi di effettivo funzionamento dei centri diurni socio terapeutici riabilitativi convenzionati presenti sul territorio del Comune di Asti, con l'esclusione del mese di agosto e delle festività.

Alla scadenza dell'accordo quadro, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

ARTICOLO 3

VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO – PREZZO A BASE DI GARA – PREZZI CONTRATTUALI – MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Valore stimato complessivo dell'accordo quadro

Il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro – ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 – è quantificato in €. **3.450.000,00 + IVA** incluse le opzioni, come di seguito dettagliato:

- €. **2.750.000,00 + IVA : importo dell'Accordo Quadro per la durata di 4 anni scolastici/educativi;**
- €. 550.000,00 + IVA per eventuale aumento del valore del contratto – art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016;
- €. 150.000,00 + IVA per eventuale incremento ISTAT e/o variazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. e del D. Lgs. 50/2016,

precisando che per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) è stato redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), da cui risulta che gli oneri da interferenza e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

L'importo complessivo contrattuale coincide con l'importo dell'Accordo Quadro per la durata di 4 anni scolastici/educativi; (pari a €. 2.750.000,00) è stato calcolato in seguito ad istruttoria del Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi, come meglio precisato nel documento Relazione tecnico-illustrativa /calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi/prospetto economico degli oneri complessivi.

3.2 Prezzi a base di gara soggetti a ribasso.

Il prezzi unitari al km posti a base di gara soggetti a ribasso sono i seguenti:

- €. 1,42 al km + IVA di legge – per il servizio di trasporto collettivo speciale per allievi disabili;
- €. 1,11 al km + IVA di legge – per il servizio di trasporto collettivo speciale per utenti disabili dei centri diurni;
- €. 2,60 al km + IVA di legge – per il servizio di trasporto collettivo scolastico con scuolabus

3.3 Prezzi contrattuali

I prezzi contrattuali dovuti dall'Amministrazione comunale, relativi alle prestazioni di cui all'oggetto, sono quelli risultanti dall'applicazione dei ribassi offerti + IVA di legge ed includono quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario.

Con tali prezzi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente al contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

L'affidatario del servizio non potrà esigere compensi di sorta dagli utenti, considerato che le prestazioni sono interamente remunerate con il presente Accordo Quadro.

I prezzi risultanti dagli esiti di gara resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo articolo 11 *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*.

3.4 Modalità di pagamento

I pagamenti delle prestazioni eseguite avverranno a seguito di emissione, con cadenza mensile posticipata, di apposite distinte fatture, come di seguito precisato:

- fattura n. 1: relativa ai chilometri effettivamente percorsi afferenti al servizio di trasporto collettivo speciale degli allievi disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972;
- fattura n. 2: relativa ai chilometri effettivamente percorsi afferenti al servizio di trasporto collettivo speciale degli utenti disabili dei centri diurni socio terapeutici riabilitativi convenzionati presenti sul territorio del Comune di Asti + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972;
- fattura n. 3: relativa ai chilometri effettivamente percorsi afferenti al servizio di trasporto collettivo scolastico con scuolabus + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972;

previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

L'importo di ciascuna fattura verrà calcolato moltiplicando il rispettivo prezzo contrattuale di cui al precedente punto 3.3 x il numero dei chilometri effettivamente percorsi nel periodo di riferimento per ciascuna tipologia di trasporto.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento di cui al successivo art. 8.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall'Amministrazione comunale al termine di ciascun affidamento specifico e solo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico (CIG derivato), il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto di cui al presente documento è articolato in:

- servizio di trasporto collettivo speciale per allievi disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie ubicate nel territorio del Comune di Asti,
- servizio di trasporto collettivo speciale per utenti disabili dei centri diurni socio terapeutici riabilitativi convenzionati presenti sul territorio del Comune di Asti ,
- servizio di trasporto collettivo scolastico degli utenti frequentanti le scuole primarie ed, eventualmente le scuole d'infanzia, ubicate nel territorio del Comune di Asti (con scuolabus), e dovrà svolgersi secondo le prescrizioni e modalità di seguito riportate.

4.1 - Servizio di trasporto collettivo speciale per allievi disabili

Il servizio di trasporto, prioritariamente limitato al territorio comunale, è rivolto ad alunni delle scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie, ubicate nel territorio del comune di Asti e viene svolto dalle abitazioni alle sedi scolastiche e viceversa.

Sono inoltre inclusi i trasporti per servizi integrativi durante il periodo scolastico o nel periodo estivo, qualora espressamente richiesti dal Comune.

Il servizio sarà di competenza del Servizio Istruzione del comune.

4.1.1 – Utenza

L'utenza del servizio è costituita da:

- allievi in situazione di handicap psichico, fisico, sensoriale, certificati – impossibilitati ad utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto;
- allievi con disabilità motorie temporanee.

Sulla base dei dati storici in possesso del Comune di Asti, l'utenza a cui è rivolto il servizio è quantificabile in circa 35/40 soggetti (di cui n. 6/8 in carrozzina ed alcuni deambulanti ma con difficoltà motorie).

Gli utenti sono autorizzati ad accedere al servizio, previa apposita richiesta presentata annualmente al Comune di Asti.

4.1.2 - Tempistiche di svolgimento del servizio - calendario ed orari

Il servizio di trasporto degli utenti dall'abitazione alla scuola e viceversa dovrà essere pianificato ed espletato nei soli giorni previsti dal calendario scolastico approvato dalla Città di Asti, con decorrenza, di norma, dalla seconda settimana di avvio dell'anno scolastico.

L'affidatario è tenuto a rispettare gli orari stabiliti per ogni plesso scolastico, dal lunedì al venerdì, con tolleranza di un massimo di 15 minuti rispetto all'orario previsto.

Nel caso in cui, per una ottimizzazione del piano di esercizio, sia necessario prevedere variazioni di orario, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente dal Servizio Istruzione, che

provvederà a darne comunicazione alle scuole al fine di ottenere per gli utenti le conseguenti autorizzazioni continuative ad ingressi e /o uscite anticipati o posticipati.

L'affidatario dovrà assicurare la minor permanenza possibile degli utenti sugli automezzi; in ogni caso gli utenti devono essere prelevati dalle rispettive abitazioni non prima delle ore 7.00 del mattino e devono essere riaccompagnati alla loro residenza non oltre 45 minuti dopo il termine dell'orario delle attività, salvo casi particolari (es. tragitti fuori Comune) che dovranno essere concordati con le famiglie degli utenti ed autorizzati dal Servizio Istruzione.

Le corse dovranno essere espletate, indicativamente, nelle seguenti fasce orarie giornaliere.

- andata dalle ore 7,00 alle ore 9,30;
- ritorno A dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
- ritorno B dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

4.1.3 - Piano di esercizio – definizione dei percorsi

L'affidatario, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, dovrà predisporre un piano articolato di esercizio e di strutturazione delle linee di percorso previste, che tenga conto del numero di utenti, dell'ubicazione della abitazioni e degli istituti scolastici, dei tempi di percorrenza e degli orari scolastici.

Il piano di esercizio dovrà riportare il dettaglio settimanale e l'articolazione giornaliera delle corse. I percorsi definiti prima dell'avvio dell'anno scolastico dovranno essere rispettati per l'intera durata dell'anno, tenendo conto del fatto che il servizio è individualizzato per ogni singolo alunno e deve quindi garantire il trasporto da casa a scuola e viceversa, anche in caso di variazione di orari relativi all'entrata ed all'uscita dall'istituto scolastico.

4.1.4 - Variazioni

Il calendario potrà essere variato insindacabilmente dall'Amministrazione comunale per esigenze di servizio ed, in ogni caso, all'affidatario verranno remunerati esclusivamente i km di servizio effettivamente prestati.

Il servizio potrà inoltre subire variazioni in base alle seguenti esigenze, elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nuove richieste o revoche da parte delle famiglie degli utenti, le quali potranno anche richiedere anche di modificare gli orari, in conseguenza a modificate esigenze scolastiche, nonché sospendere temporaneamente il servizio in caso di assenze prolungate;
- variazioni nel numero degli utenti;
- cambi di residenza degli utenti o variazione della sede scolastica da raggiungere;
- variazioni degli orari scolastici.

Le variazioni potranno riguardare l'articolazione sia settimanale sia giornaliera del servizio.

L'affidatario dovrà gestire le variazioni ed adottare le necessarie modifiche al servizio, previa validazione da parte del Servizio Istruzione.

4.1.5 - Accompagnamento degli allievi

L'accompagnamento degli allievi è garantito da assistenti appartenenti ad associazione di volontariato individuata dal Comune di Asti, come meglio precisato al successivo punto 7.2.

In caso di variazioni del servizio, l'affidatario dovrà provvedere al coordinamento con il soggetti incaricati dell'accompagnamento.

Il servizio sarà di competenza del Servizio Politiche Sociali del comune.

4.2 - Servizio di trasporto collettivo speciale per utenti disabili dei centri diurni socio terapeutici e riabilitativi

Il servizio di trasporto per utenti dei centri diurni socio terapeutici e riabilitativi è rivolto esclusivamente a soggetti residenti nel comune di Asti, frequentanti uno dei seguenti centri:

- **Rosa Blu e Girandola** – gestito da ANFFAS - piazzale Penna, 4 - 14100 Asti
- **Comentina** – gestito da ANFFAS - Via Comentina, 10 - 14100 Asti
- **La Casa delle abilità** – gestito da Nuovi Orizzonti s.c.s. - C.so Alba, 229 14100 Asti

4.2.1. Utenza

L'utenza del servizio è costituita da soggetti disabili, in condizione di handicap psichico, fisico, sensoriale, certificati, che hanno assolto l'obbligo scolastico e che sono impossibilitati ad utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto.

Sulla base dei dati storici in possesso del Comune di Asti, l'utenza a cui è rivolto il servizio è quantificabile in circa 52 soggetti (di cui n. 7 in carrozzina ed alcuni deambulanti ma con difficoltà motorie).

Gli utenti sono autorizzati ad accedere al servizio, previa apposita richiesta presentata annualmente al Comune di Asti.

4.2.2 - Tempistiche di svolgimento del servizio - calendario ed orari

Il servizio di trasporto degli utenti dall'abitazione al centro diurno e viceversa dovrà essere pianificato ed avviato di norma dal primo giorno feriale del mese di settembre e concluso l'ultimo giorno feriale del mese di luglio, sulla base del calendario definito annualmente dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto, indicativamente, delle festività previste dal calendario scolastico.

L'affidatario è tenuto a rispettare gli orari stabiliti per ogni centro, dal lunedì al venerdì, con tolleranza di un massimo di 15 minuti rispetto all'orario previsto.

Nel caso in cui, per una ottimizzazione del piano di esercizio, sia necessario prevedere variazioni di orario, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente dal Servizio Politiche Sociali, che provvederà a darne comunicazione ai centri al fine di ottenere per gli utenti le conseguenti autorizzazioni continuative ad ingressi e/o uscite anticipati o posticipati.

L'affidatario dovrà assicurare la minor permanenza possibile degli utenti sugli automezzi; in ogni caso gli utenti devono essere prelevati dalle rispettive abitazioni non prima delle ore 7.00 del mattino e devono essere riaccompagnati alla loro residenza non oltre 45 minuti dopo il termine dell'orario delle attività, salvo casi particolari che dovranno essere concordati con le famiglie degli utenti ed autorizzati dal Servizio Politiche Sociali.

Le corse dovranno essere espletate, indicativamente, nelle seguenti fasce orarie giornaliere.

- andata dalle ore 7,00 alle ore 9,30;
- ritorno A dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
- ritorno B dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

4.1.3 - Piano di esercizio – definizione dei percorsi

L'affidatario, annualmente, prima dell'avvio del servizio, dovrà predisporre un piano articolato di esercizio e di strutturazione delle linee di percorso previste, che tenga conto del numero di utenti, dell'ubicazione delle abitazioni e dei centri, dei tempi di percorrenza e degli orari dei centri.

Il piano di esercizio dovrà riportare il dettaglio settimanale e l'articolazione giornaliera delle corse. I percorsi definiti prima dell'avvio del servizio dovranno essere rispettati per l'intera durata dell'anno, tenendo conto del fatto che il servizio è individualizzato per ogni singolo utente e deve

quindi garantire il trasporto da casa al centro e viceversa, anche in caso di variazione di orari relativi all'entrata ed all'uscita dai centri diurni.

4.2.4 - Variazioni

Il calendario potrà essere variato insindacabilmente dall'Amministrazione comunale per esigenze di servizio ed, in ogni caso, all'affidatario verranno remunerati esclusivamente i km di servizio effettivamente prestati.

Il servizio potrà inoltre subire variazioni in base alle seguenti esigenze, elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nuove richieste o revoche da parte delle famiglie degli utenti, le quali potranno anche richiedere anche di modificare gli orari, in conseguenza a modificate esigenze, nonché sospendere temporaneamente il servizio in caso di assenze prolungate,
- variazioni nel numero degli utenti,
- cambi di residenza degli utenti o variazione del centro diurno da raggiungere,
- variazioni degli orari del centro diurno,
- aumento o diminuzione dei centri diurni socio terapeutici riabilitativi convenzionati presenti sul territorio del Comune di Asti.

Le variazioni potranno riguardare l'articolazione sia settimanale sia giornaliera del servizio.

L'affidatario dovrà gestire le variazioni ed adottare le necessarie modifiche al servizio, previa validazione da parte del Servizio Politiche Sociali.

4.2.5 - Accompagnamento degli utenti

L'accompagnamento degli utenti è garantito da assistenti appartenenti ad associazione di volontariato individuata dal Comune di Asti, come meglio precisato al successivo punto 7.2.

In caso di variazioni del servizio, l'affidatario dovrà provvedere al coordinamento con i soggetti incaricati dell'accompagnamento.

4.3 - Servizio di trasporto il trasporto collettivo scolastico (a mezzo scuolabus)

Il servizio di trasporto collettivo, prioritariamente rivolto ad allievi delle scuole primarie ubicate nel territorio del comune di Asti e viene svolto dalle abitazioni alle sedi scolastiche e viceversa ed è articolato su linee di trasporto, definite annualmente in base alle richieste dell'utenza.

Include inoltre servizi di trasporto integrativi e per visite guidate per gli allievi frequentanti le scuole dell'obbligo.

Non è incluso il trasporto per gli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che viene svolto, mediante le linee di trasporto pubblico urbane ed extraurbane, dall'azienda multiutility che eroga il servizio di trasporto pubblico per il comune di Asti, Azienda Servizi Pubblici S.p.a.

Il servizio è rivolto agli allievi che, a seguito di domanda di iscrizione al servizio, verranno autorizzati dal Comune di Asti ad accedere al servizio medesimo.

Il servizio sarà di competenza del Servizio Istruzione del comune.

4.3.1 Utenza

L'utenza del servizio è costituita da allievi della scuola primaria ed, in caso di disponibilità di posti ed in presenza di richieste, da allievi della scuola d'infanzia, ubicate nel territorio del comune di Asti, incluse zone frazionali e/o extraurbane, nel caso in cui distanza tra la scuola e le abitazioni degli utenti sia maggiore di 2 km. e/o si rilevino e sussistano situazioni di particolare disagio e pericolo.

Sulla base dei dati storici in possesso del Comune di Asti, il numero di utenti che annualmente richiedono di accedere al servizio è di circa 140 soggetti.

Gli utenti sono autorizzati ad accedere al servizio, previa apposita richiesta presentata annualmente al Comune di Asti.

Sulla base delle richieste pervenute entro l'inizio di ciascun anno scolastico, vengono configurate ed attivate le linee di trasporto. Successivamente, in presenza di residuale disponibilità di posti, il servizio può essere esteso anche ad allievi frequentanti le scuole d'infanzia o altri utenti che ne facciano richiesta, purché questo non comporti variazioni al percorso ed ai punti di raccolta previsti.

4.3.2 Tempistiche di svolgimento del servizio - calendario ed orari – punti di raccolta

Il servizio di trasporto degli utenti dall'abitazione alla scuola e viceversa dovrà essere pianificato ed espletato nei soli giorni previsti dal calendario scolastico approvato dalla Città di Asti, con decorrenza, di norma, dalla seconda settimana di avvio dell'anno scolastico.

All'inizio dell'anno scolastico, agli allievi delle scuole che adottano orario ridotto sono garantite solo le corse di andata; il trasporto di andata e ritorno viene garantito a partire dall'entrata in vigore del regolare orario scolastico dei diversi plessi.

Nel caso in cui, per una ottimizzazione del piano di esercizio, sia necessario prevedere variazioni di orario, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente dal Servizio Istruzione, che provvederà a darne comunicazione alle scuole al fine di ottenere per gli utenti le conseguenti autorizzazioni continuative ad ingressi e/o uscite anticipati o posticipati.

Per ogni utente viene individuato un punto di raccolta/fermata lungo i tragitti, esclusivamente su strada comunale, che deve essere utilizzato sia per la corsa di andata che di ritorno.

Gli autisti non sono autorizzati ad accogliere richieste verbali ed occasionali, da parte di allievi o loro famigliari, di modifica dei punti di raccolta/fermata e/o di modifica del punto di raccolta/fermata rispetto a quella abituale della corsa di andata. Eventuali richieste in tal senso, se occasionali, dovranno essere segnalate, preventivamente per scritto, dai genitori degli allievi agli autisti, e, se tali variazioni assumo carattere di periodicità, al Servizio Istruzione e Servizi Educativi.

L'affidatario è tenuto a rispettare gli orari stabiliti dai plessi scolastici, dal lunedì al venerdì, con tolleranza di un massimo di 15 minuti rispetto all'orario previsto; al fine di garantire il rispetto degli orari, gli autisti non sono autorizzati ad attendere ai punti di raccolta/fermata gli allievi in ritardo.

L'affidatario dovrà assicurare la minor permanenza possibile degli allievi sugli automezzi; in ogni caso gli allievi devono essere prelevati dai punti di raccolta/fermata non prima delle ore 7.30 del mattino e devono essere riaccompagnati alla loro residenza non oltre 45 minuti dopo il termine dell'orario delle attività scolastiche.

Le corse dovranno essere espletate, indicativamente, nelle seguenti fasce orarie giornaliere.

- andata dalle ore 7,30 alle ore 8,30;
- ritorno A dalle ore 12,30 alle ore 13,30;
- ritorno B dalle ore 16,15 alle ore 17,00.

4.3.3 Piano di esercizio - Linee di trasporto

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, il Comune di Asti definirà con l'affidatario un piano articolato di esercizio e di strutturazione dei percorsi, valido per l'intera durata dell'anno scolastico, fatti salvi i trasporti aggiuntivi che verranno ordinati all'affidatario a seguito di richiesta delle scuole.

Pertanto il numero delle linee di trasporto, gli orari, le frequenze di passaggio ed i km sono definite in modo puramente indicativo, sulla base dei dati storici in possesso dell'Amministrazione, tenendo anche conto delle limitazioni legate alla prevenzione della diffusione del virus Covid19, come meglio precisato nella Relazione tecnico illustrativa, parte integrante del progetto del servizio, al solo fine di definire la parte del valore dell'Accordo Quadro relativo al servizio in argomento.

Sulla base del servizio erogato negli ultimi anni, vengono indicativamente attivate da un minimo di 4 linee ad un massimo di 6 linee di trasporto.

Le linee di trasporto vengono attivate in presenza dei seguenti presupposti:

- a. scuole il cui bacino di utenza si estende in **zone frazionali e/o extraurbane** ed in cui la distanza tra la scuola e le abitazioni degli allievi sia maggiore di 2 km. e/o si rilevino e sussistano situazioni di particolare disagio e pericolo;
- b. almeno **n. 5 istanze debitamente presentate da allievi frequentanti la scuola dell'obbligo residenti nell'area afferente la linea.**

Sulla base dei dati storici, le linee di trasporto per le quali il bacino di utenza si estende in zone frazionali e/o extraurbane e che potrebbero essere oggetto di attivazione del servizio in presenza di almeno 5 istanze di richiesta sono le seguenti:

- Linea "Bottego" per la scuola primaria Bottego (fraz. Castiglione, Quarto, Valenzani)
- Linea "San Carlo" per la scuola primaria Lajolo (fraz. San Carlo, Variglie, Vallarone, Vaglierano, Santo Spirito)
- Linea "Serravalle" per la primaria P.Donna (fraz. Sessant, Serravalle, Mombarone, Casabianca, Valleandona)
- Linea "Portacomaro Staz." per la primaria Oberdan (fraz. Valgera, Vallevera, fraz. Portacomaro Stazione, Valmaggione, Loc. Poggio)
- Linea "Trincere" - per la primaria Frank (loc. Trincere)

Altre due linee, gestite direttamente dal Comune di Asti, riguardano le zone frazionali di San Marzanotto e periferiche di San Fedele.

4.3.4 - Variazioni

Il calendario potrà essere variato insindacabilmente dall'Amministrazione comunale per esigenze di servizio ed, in ogni caso, all'affidatario verranno remunerati esclusivamente i km di servizio effettivamente prestati.

Nel corso dell'anno scolastico, dopo la definizione del piano di esercizio:

- non verranno istituite nuove linee di trasporto – salvo esigenze non prevedibili, legate a indisponibilità della sede scolastica (es. per lavori di manutenzione indifferibili) o situazioni emergenziali;
- l'eventuale diminuzione di allievi sulle linee e sulle singole corse (A/R) a meno di n. 5 allievi aventi diritto – quindi senza considerare allievi *fuori zona* o iscritti alla scuola d'infanzia, ammessi alla fruizione per disponibilità residua di posti – potrà determinare l'interruzione del servizio a discrezione dell'Amministrazione comunale.

4.3.5 - Accompagnamento degli allievi

L'accompagnamento degli allievi non è di norma previsto sugli automezzi dedicati al trasporto collettivo scolastico degli alunni delle scuole primarie; può essere tuttavia previsto nel caso in cui il servizio di trasporto collettivo scolastico venga esteso ad allievi delle scuole dell'infanzia o in caso di particolari criticità e problematiche, con espressa autorizzazione del Servizio Istruzione.

In tale caso verrà svolto da assistenti appartenenti ad associazione di volontariato individuata dal Comune di Asti, come meglio precisato al successivo punto 7.2.

Le famiglie garantiscono, obbligatoriamente, la presenza di un adulto maggiorenne responsabile degli allievi (genitore o altro adulto delegato) per il ritiro dei medesimi alla fermata della corsa di ritorno.

In nessun caso gli allievi/utenti devono essere lasciati soli; in caso di assenza di parenti o loro delegati l'affidatario deve adottare adeguate e specifiche misure organizzative per assistere il minore o il disabile e contemporaneamente rintracciare gli adulti responsabili.

4.4 Servizi aggiuntivi

Durante il periodo scolastico, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere di effettuare, nelle fasce orarie libere dai servizi di trasporto ordinario precisate ai punti 4.1.2/4.2.2/4.3.2, ossia nelle fasce orarie 9,30/12,30 – 14,00 /16,00, corse aggiuntive saltuarie o periodiche per attività organizzate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dall'Amministrazione Comunale medesima, quali visite d'istruzione didattico-ricreative-educative o trasferimenti scuola-palestra per gli allievi delle scuole dell'obbligo o per l'espletamento degli esami di fine anno degli alunni delle scuole dell'obbligo.

Le richieste di servizi aggiuntivi verranno trasmesse all'affidatario, con comunicazione a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 72 ore e riporteranno l'indirizzo della fermata di andata, l'indirizzo di arrivo, i km previsti, il numero di allievi/utenti da trasportare.

L'affidatario dovrà confermare la propria disponibilità a svolgere i servizi aggiuntivi entro le successive 24 ore, mediante conferma a mezzo PEC all'attenzione del Servizio istruzione e servizi educativi.

Durante il periodo estivo, nell'ambito della progettualità educativa denominata "E..state con noi" ed elaborata annualmente dal Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere:

- di effettuare servizi aggiuntivi al fine di accompagnare soggetti con disabilità, residenti nel territorio comunale, dalla propria abitazione alla sede del centro estivo e ritorno, per tutta la durata dei centri estivi, che sarà comunicata all'affidatario unitamente ai nominativi degli allievi/utenti, indirizzo dell'abitazione e del centro estivo e relativi orari;
- di effettuare servizi di trasporto collettivo per gruppi di ragazzi partecipanti ai centri estivi.

I servizi aggiuntivi verranno mensilmente fatturati tenendo conto dei chilometri realmente effettuati applicando il costo offerto in sede di gara (tenuto conto della tipologia di trasporto richiesto).

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

5.1 Modalità organizzative generali

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico e delle attività dei centri diurni socio terapeutici e riabilitativi, il Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi fornisce l'elenco completo degli aventi diritto al trasporto, suddiviso tra le diverse tipologie, e riportante i nominativi, gli indirizzi degli allievi/utenti, gli indirizzi e orari delle singole scuole o dei centri. Tale elenco sarà tempestivamente aggiornato in base a eventuali nuove esigenze. I servizi non continuativi e/o le variazioni degli orari scolastici verranno comunicati di volta in volta con comunicazione scritta all'indirizzo PEC/email indicato dall'affidatario.

L'affidatario dovrà organizzare il servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, elaborando percorsi razionali, e predisponendo appositi specifici piani di esercizio che tengano anche conto di omogeneità e integrazione degli allievi/utenti per ogni mezzo e che riportino in modo dettagliato per ciascun mezzo/percorso itinerario, chilometraggio ed orari. I piani di esercizio dovranno essere concordati ed approvati dal Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi.

Per l'avvio dell'anno scolastico (settembre/ottobre), i piani di esercizio dovranno inoltre tenere conto degli orari provvisori adottati da numerosi istituti scolastici e, successivamente, degli orari definitivi.

5.2 Variazioni - Sospensioni - Ritardi

Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso per:

- sciopero generale del comparto scuola o del personale dei centri diurni; il servizio dovrà invece essere garantito, con orario regolare, in caso di assemblea sindacale;
- interruzioni scolastiche, dovute, a titolo esemplificativo, a consultazioni elettorali o referendarie, ordinanze ministeriali, regionali o sindacali conseguenti a calamità naturali, emergenza epidemiologica o condizioni meteorologiche avverse, etc...

Non sono consentite variazioni del percorso approvato nei piani di esercizio annuali, senza il preventivo assenso scritto da parte del Servizio comunale competente, salvo casi particolari quali deviazioni stradali.

I piani di esercizio dovranno anche prevedere apposite forme di comunicazione da adottare nei confronti dell'utenza, dei plessi scolastici/centri e del Comune di Asti in caso di emergenze tecniche o organizzative quali, a titolo esemplificativo, guasti imprevisti dell'autoveicolo, improvviso impedimento del personale autista, blocchi stradali, condizioni meteorologiche avverse, incidenti ecc.. non risolvibili con il personale conducente e gli automezzi sostitutivi, e che possono comportare ritardi o impossibilità di espletamento del servizio.

L'affidatario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio comunale competente scioperi o di altri eventi che possono influire sul normale espletamento del servizio, nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa ed indicati nel codice di autoregolamentazione che realizza, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti delle persone costituzionalmente tutelati, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare dalla Legge 146 del 12/06/1990.

L'affidatario è comunque tenuto ad avvisare l'Amministrazione Comunale, con preavviso minimo di 5 (cinque) giorni, qualora l'esercizio del diritto di sciopero da parte del proprio personale possa comportare disagi per l'utenza o per l'Amministrazione Comunale.

5.3 Automezzi per lo svolgimento del servizio

Il servizio deve essere espletato mediante automezzi efficienti, confortevoli, omologati, dotati di regolare licenza di autonoleggio con conducente, di capienza complessiva tale da soddisfare il trasporto di tutti gli allievi/utenti, con dimensioni e caratteristiche tecniche adeguate per effettuare percorsi su rete viaria cittadina e frazionata.

In particolare, i veicoli per il trasporto collettivo speciale devono:

- essere allestiti per il trasporto disabili;
- consentire lo stivaggio e l'aggancio da 1 a 4 carrozzine;
- attrezzati di sollevatore stabile e silenzioso (con pedana elevatrice indicativamente per kg. 300 - cm.100 x 80 cm.) o scivolo per carrozzine e di sistema di comodo ancoraggio compatibile con tutti i tipi di carrozzine;
- essere provvisti di sedili contenitivi, dotati di relativa cintura di sicurezza.

I veicoli per il trasporto collettivo scolastico (scuolabus) devono avere sedili dotati di cintura di sicurezza.

Tutti i veicoli devono essere:

- omologati secondo le direttive CE;
- obbligatoriamente rientranti almeno nella classe ambientale Euro 5;

- dotati di sistema di riscaldamento e condizionamento “integrali” per tutto il veicolo - non solo per il posto guida;
- muniti di ogni altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti (cassetta pronto soccorso, pneumatici invernali /catene antineve, estintore, etc.);
- tenuto conto della tipologia del territorio del Comune di Asti, equipaggiati con pneumatici invernali, nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile al fine di evitare sospensioni o riduzioni del servizio causati da avverse condizioni meteorologiche.

E' vietato in ogni caso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.

Il parco automezzi deve essere composto da:

- veicoli da 8/16 posti + conducente per il trasporto collettivo speciale sia di allievi disabili sia di utenti dei centri diurni;
 - veicoli da 15/40 posti + conducente per il trasporto collettivo scolastico (scuolabus)
- in numero adeguato al servizio richiesto con l'avvio di ogni anno scolastico/educativo, dotati delle necessarie autorizzazioni.

Qualora l'affidatario lo richieda, il Comune di Asti è disponibile a rilasciare, in presenza dei presupposti di cui alla Legge 21/92, autorizzazioni temporanee non cedibili, nel numero massimo di dieci, per i veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) per trasporto specifico di persone con disabilità in carrozzella muniti permanentemente di attrezzature relative allo scopo. Le predette autorizzazioni, da rilasciarsi a soggetti che posseggono i requisiti di cui all'art. 6 della citata legge, dovranno essere collegate a veicoli utilizzati esclusivamente per i servizi oggetto del contratto e non già oggetto di altra licenza di NCC. Al termine del contratto, l'affidatario dovrà provvedere a restituire all'Amministrazione Comunale detti titoli autorizzativi rilasciati.

Il Comune di Asti provvederà inoltre a rilasciare tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la circolazione in spazi o percorsi riservati o zone a traffico limitato.

Gli automezzi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria, a periodici controlli meccanici e alle previste revisioni di legge, al fine di garantire la massima sicurezza possibile nonché eventuali adeguamenti per sopravvenute normative intervenute nel periodo del contratto.

Sugli automezzi deve essere effettuata quotidianamente una corretta pulizia nonché la periodica igienizzazione, sanificazione e disinfezione almeno mensilmente, nonché la pulizia esterna assicurando il necessario decoro dei mezzi.

Per tutta il periodo in cui rimarranno in vigore le disposizioni emergenziali per la prevenzione della diffusione del virus Covid 19, l'affidatario dovrà garantire interventi di igienizzazione e sanificazione quotidiana o comunque con la frequenza richiesta dalla normativa vigente: l'Amministrazione comunale si impegna a riconoscere, su richiesta dell'affidatario, un rimborso giornaliero per veicolo utilizzato di importo non superiore a €. 20,00, corrispondente al costo medio di un intervento di sanificazione (es. utilizzo kit di sanificazione, in bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l'abitacolo a sportelli chiusi; generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo del veicolo).

In caso di fermo imprevisto o programmato per manutenzione a rotazione dei mezzi utilizzati, per garantire lo svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà avere a disposizione di almeno n. 2 automezzi sostitutivi omologati, di cui almeno uno dotato di pedana elevatrice o scivolo, per il trasporto collettivo speciale.

L'affidatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto e dovrà:

- presentare annualmente, al Servizio comunale competente, la documentazione, in formato digitale, attestante la revisione con esito positivo dei mezzi, il pagamento della tassa di possesso e la costituzione della polizza RCA;
- sostenere ogni onere relativo al servizio in oggetto e alla gestione degli automezzi, compresi eventuali sanzioni o contravvenzioni derivanti dall'uso dei mezzi;
- impegnarsi al rispetto dei protocolli e sistemi di gestione ambientale nel settore trasporto su gomma;
- rispettare la capienza massima per cui il singolo automezzo è stato collaudato;
- garantire la riconoscibilità dei veicoli utilizzati mediante l'esposizione ben visibile della scritta "SERVIZIO TRASPORTO SPECIALE" e "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO" a cura della Ditta.....; sui veicoli, per contro, non potranno essere applicate sponsorizzazioni pubblicitarie di alcun tipo.

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà presentare al Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi l'elenco dei veicoli che utilizzerà, compresi i veicoli sostitutivi, corredato di copia dei relativi libretti e non potrà utilizzare veicoli diversi da quelli indicati, se non previa richiesta motivata ed a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio comunale competente.

5.4 – Disponibilità di autorimessa

L'affidatario dovrà disporre di idoneo ricovero degli automezzi, in autorimessa che costituirà la base di partenza dei percorsi.

L'autorimessa dovrà essere localizzata in posizione ottimale sia rispetto all'utenza residente nel concentrico sia rispetto all'utenza frazionale, e, preferibilmente in posizione baricentrica rispetto alle quattro direttrici periurbane (Asti SUD, NORD, EST, OVEST).

ARTICOLO 6

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1 Criteri di valutazione offerte

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando i criteri di valutazione sotto riportati, come meglio specificato nel disciplinare di gara:

A - OFFERTA TECNICA

Punteggio massimo attribuibile : 76 punti/100

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO/ PESI
A1) Modalità organizzative e di comunicazione con famiglie, istituzioni scolastiche e centri diurni, finalizzate ad un'ottimale gestione delle informazioni, all'efficienza ed efficacia del servizio svolto ed alla soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti	12
A2) Dotazione su tutti gli automezzi impiegati nel servizio di un sistema GPS utile ad acquisire informazioni sulle coordinate geografiche e sull'orario dei mezzi. Il sistema di localizzazione satellitare deve consentire di rintracciare il singolo automezzo in ogni momento determinandone posizione, percorso e tempo di percorrenza e fornire i dati in qualsiasi momento su richiesta dell'amministrazione.	8
A3) Piano di formazione del personale: percorsi di formazione specialistica, aggiuntivi	11

rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2008, relativi a tematiche di arricchimento professionale, quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la guida sicura, la sicurezza degli automezzi ed il loro controllo; ▪ la relazione con gli utenti ed il personale di assistenza; ▪ l'organizzazione del servizio; ▪ elementi di primo soccorso; ▪ la gestione delle situazioni di emergenza ▪ altro ... 	
A4) Misure e accorgimenti tecnici per la riduzione dell'impatto ambientale del servizio	12
A5) Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto immatricolati all'origine dopo il 1 settembre 2014 .	12
A5) Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto con doppia porta di salita e discesa	11
A6) Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto dotati di porta passeggeri automatica (pneumatica o elettrica), non manuale.	10

Non verranno considerate idonei e verranno pertanto esclusi dalla prosecuzione della gara, i concorrenti che non avranno raggiunto, in riferimento all'offerta tecnica, il **punteggio minimo di 40 punti**.

B – OFFERTA ECONOMICA

Punteggio massimo attribuibile : 24 punti/100

Elemento	DESCRIZIONE	Punteggio max/peso
B1	Prezzo al km per il servizio di trasporto collettivo speciale per allievi disabili	8
B2	Prezzo al km per il servizio di trasporto collettivo speciale per utenti disabili dei centri diurni	8
B3	Prezzo al km per il servizio di trasporto collettivo scolastico con scuolabus	8

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

7.1 Personale addetto al servizio

L'affidatario dovrà impiegare, su ogni automezzo utilizzato, un autista in possesso di regolare Patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato (D – D1), Certificato abilitazione professionale, Carta qualificazione conducente, così come previsti dalla attuale normativa del Ministero dei Trasporti.

L'affidatario ha l'obbligo di effettuare tutti gli accertamenti sanitari atti ad attestare l'assenza di tossicodipendenza, assunzione di sostanze alcoliche e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope previsti in materia della vigente normativa sulla sicurezza D.lgs. 81/2008, del personale addetto alla guida dei mezzi impiegati nel servizio di trasporto allievi e disabili. Tali accertamenti dovranno essere eseguiti prima dell'inizio del servizio oggetto dell'affidamento e/o all'atto di subentro di nuovo personale addetto alla guida. Nel rispetto delle vigenti normative relative al trattamento dei dati personali, l'esito degli accertamenti sanitari relativo a quanto richiesto, dovrà essere certificato dall'affidatario con Dichiarazione Sostitutiva di Responsabilità.

In ottemperanza all'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'affidatario dovrà inoltre, prima dell'avvio del servizio, autocertificare mediante dichiarazione redatta sensi del D.P.R. 445/2000 l'avvenuta

acquisizione, per ogni operatore addetto all'espletamento del servizio, del certificato del Casellario giudiziale, da cui deve risultare l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del Codice Penale e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'affidatario dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, l'organigramma e i nominativi del personale adibito al servizio di guida e certificare la sussistenza dei requisiti sopra richiesti.

L'affidatario dovrà garantire la sostituzione degli autisti eventualmente assenti con personale in possesso delle succitate abilitazioni alla guida e requisiti, al fine di non incorrere in interruzione di pubblico servizio., predisponendo un adeguato meccanismo di sostituzione immediata, tale da non comportare alcuna riduzione, limitazione o pregiudizio per il servizio.

L'elenco degli autisti utilizzati dovrà essere costantemente aggiornato e le eventuali variazioni/sostituzioni dei conducenti dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi.

Il Comune di Asti si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli autisti che, ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione, risultassero non idonei o inadatti, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto l'aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti o si rendano responsabili di inadempienze e/o comportamenti scorretti o ritenuti non consoni al servizio.

Gli autisti, nello svolgimento delle prestazioni, devono:

- essere facilmente individuabili indossando apposito giubbino colorato o apposita divisa e dovranno essere muniti di tesserino riportante le proprie generalità e quelle dell'affidatario;
- adottare, in via generale, tutte le cautele e gli accorgimenti volti alla tutela dell'incolumità fisica ed alla massima sicurezza dei viaggiatori durante tutto il servizio ed in particolare nelle fasi di salita e discesa degli utenti (es. prestare attenzione nel presidiare il veicolo e vigilare sul comportamento degli utenti a bordo del mezzo, nel caso in cui gli accompagnatori discendono dall'automezzo per prelevare/riconsegnare gli utenti, in caso di manovra dei dispositivi per la salita e discesa degli utenti in carrozzina, nel chiudere e aprire le porte e nell'avvio degli automezzi, ecc.);
- condurre i veicoli ad una velocità rispettosa dei limiti previsti dal Codice della strada ed adeguata alla tipologia degli utenti trasportati;
- espletare il servizio con diligenza e cortesia, tenendo un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei familiari, e comunque tale da escludere qualsiasi maltrattamento degli utenti trasportati, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità individuale degli utenti;
- essere dotati di telefonia mobile aziendale con dispositivo di viva voce al fine di garantire, in sicurezza, la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti;
- nel caso di trasporto collettivo speciale, effettuare il servizio solo in presenza dell'accompagnatore/assistente, salvo situazioni di emergenza o comunque impreviste da comunicare tempestivamente all'Amministrazione;
- collaborare e coordinarsi con il personale di accompagnamento/assistenza anche nella registrazione sistematica giornaliera della presenza su ogni linea degli addetti e degli allievi/utenti,
- segnalare tempestivamente al Servizio comunale competente comportamenti non consoni dell'utenza e, se del caso, previo accordo con il Servizio stesso, controllare e monitorare il comportamento degli utenti.

E' vietato ai conducenti durante lo svolgimento del servizio:

- fumare e/o assumere bevande alcoliche;
- far salire sugli automezzi persone estranee al servizio o non autorizzate;
- far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione dell'automezzo;
- deviare dal percorso per esigenze personali;
- raccogliere e far scendere gli utenti in punti diversi da quelli prestabiliti e comunque lasciarli in situazioni potenzialmente pericolose per la loro sicurezza ed incolumità;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti, con le scuole e con i referenti dei centri diurni, in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato se non previa autorizzazione del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi;
- esigere o accettare compensi di sorta dagli utenti o dalle loro famiglie.

7.2 Personale assistente/accompagnatore sui veicoli.

Il servizio di assistenza/accompagnamento sui veicoli adibiti al trasporto allievi ed utenti disabili sarà espletato da organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale opportunamente individuata dal Comune di Asti e pertanto nulla sarà dovuto all'affidatario per tale prestazione.

Su ogni veicolo utilizzato per il servizio di trasporto collettivo speciale, l'Amministrazione comunale garantirà la presenza di personale accompagnato/assistente, individuabile mediante apposito giubbino di colore differente da quello indossato dall'autista, con il compito di vigilare sull'incolumità degli utenti, assistere e aiutare gli stessi.

Gli assistenti eventualmente assenti, anche temporaneamente, saranno sempre sostituiti.

Gli assistenti garantiscono la presenza dalla prima fermata prevista dal percorso o dalla sede di partenza di ogni singola linea, nel rispetto degli orari e per tutta la durata dei trasporti.

All'avvio di ogni anno scolastico, il Servizio comunale competente fornisce l'elenco nominativo del personale assistente, comprensivo degli operatori supplenti ed i recapiti del referente incaricato della gestione del personale assistente volontario.

Le competenze del personale assistente comprendono, a titolo esemplificativo:

- la sorveglianza degli allievi/utenti durante il tragitto;
- l'assistenza durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto;
- l'allacciamento delle cinture di sicurezza, la collaborazione nelle operazioni di posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine;
- l'accompagnamento fino all'ingresso delle scuole, dei centri e delle abitazioni con affidamento ad adulto tutore o delegato;
- la segnalazione in merito ad eventuali criticità o problemi di gestione occorsi agli utenti durante il trasporto,
- la richiesta al conducente di immediato fermo del veicolo in caso di problemi, potenziali rischi e/o malori degli utenti, ecc.

Non è previsto l'accompagnamento da parte del personale volontario nella realizzazione dei servizi di trasporto integrativi – in orario scolastico/educativo - durante i quali l'assistenza degli utenti verrà assicurata da personale scolastico/educativo.

7.3 Coordinatore/Referente del servizio

L'affidatario dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, un referente/responsabile del servizio, in grado di assumere decisioni immediate, rispetto alle soluzioni di problemi derivanti dal servizio.

L'affidatario dovrà comunicare al Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi il nominativo del coordinatore referente del servizio, che dovrà essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed esperienza minima di tre anni nel ruolo.

Il coordinatore/referente dovrà garantire adeguata reperibilità, per tutta la durata di svolgimento del servizio di trasporto.

Il coordinatore/referente dovrà fare riferimento al Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, cui competono funzioni di indirizzo, controllo, coordinamento e supervisione.

7.4 Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'affidatario per le attività oggetto del contratto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

7.5 Clausola di tutela occupazionale

L'affidatario si impegna ad assumere **prioritariamente** gli stessi lavoratori, qualora disponibili, che già operano in qualità di soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario, riconoscendo loro i diritti acquisiti (istituti normativi e retributivi) e quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale adeguata documentazione a comprova del rispetto della clausola sociale, quale ad esempio la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego.

ARTICOLO 8

VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

A tal fine l'affidatario è tenuto a:

- comunicare entro il giorno il 15 del mese successivo al Servizio comunale competente, i chilometri mensili effettuati, suddivisi tra le tre tipologie di servizio di cui al precedente art. 3.
- tenere una rilevazione/registrazione sistematica giornaliera, per ogni mezzo, delle ore di esercizio, del chilometraggio, degli allievi/utenti, del personale conducente e assistente eventualmente presente; la registrazione dovrà essere messa a disposizione del Servizio comunale competente su richiesta del medesimo, su supporto informatico;

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara), l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 13.

L'affidatario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa, le registrazioni delle procedure ed i risultati delle verifiche effettuate.

I controlli saranno effettuati dal Settore Politiche Sociali e Istruzione, anche avvalendosi della collaborazione di personale direttivo delle scuole, dei referenti dei centri diurni e dei responsabili dell'associazione di volontariato che espleta il servizio di assistenza, e potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa**, rilasciata da primario istituto assicurativo, **a copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € **2.000.000,00**;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € **2.000.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

Inoltre, per tutti i mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio si richiede una polizza RCAuto con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro.

Si precisa inoltre che l'affidatario sarà responsabile degli allievi/utenti:

- per le corse di andata: dal momento in cui salgono sugli automezzi fino al momento del loro affidamento al personale delle scuole o dei centri diurni addetto al ricevimento, all'arrivo presso l'ingresso nelle varie sedi scolastiche e dei centri diurni;
- per le corse di ritorno: dal momento in cui salgono sugli automezzi fino al momento del loro affidamento a parenti o incaricati adulti dai parenti, all'arrivo presso l'ingresso delle abitazioni o alle fermate/punti di ritrovo.

In nessun caso gli allievi/utenti devono essere lasciati soli; in caso di assenza di parenti o loro delegati l'affidatario deve adottare adeguate e specifiche misure organizzative per assistere il minore o il disabile e contemporaneamente rintracciare gli adulti responsabili.

ARTICOLO 10

GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ARTICOLO 11

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Comune di Asti, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono variazioni non sostanziali del contratto:

- attivazione/riduzione di linee di trasporto collettivo scolastico;
- incremento/riduzione del numero dei centri diurni socio terapeutici riabilitativi convenzionati presenti sul territorio del Comune di Asti.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione, che comportino variazioni del corrispettivo, se singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.

Il prezzo contrattuale, risultante dagli esiti di gara, resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo revisione, su richiesta dell'affidatario, applicando l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta.

La richiesta di revisione prezzo potrà essere presentata a decorrere dal secondo anno dell'accordo quadro, non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

L'affidatario comunica al Comune di Asti, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

ARTICOLO 13

PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 0,1‰ (0,1 per mille) del valore contrattuale dell'affidamento specifico in corso per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 14 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 14 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Il valore delle penali sarà detratto dagli importi da corrispondere all'affidatario.

Inoltre, in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 5, comma 1 del *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* di cui al successivo art. 17, il Responsabile sarà tenuto alla corresponsione di una penale, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, pari ad **Euro 500,00** per ogni giorno di ritardo dal termine stabilito dalla diffida ad adempiere su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto), fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, quali - a titolo meramente esemplificativo - il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- frode dell'affidatario;
- procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature siti nei luoghi di svolgimento del servizio;

- mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- inadempimento degli obblighi di cui al *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* di cui al successivo art. 17;
- cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 13 *Penali*;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'affidatario.

In caso di inadempimento dell'affidatario, il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 15 FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 16 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione del contratto, la competenza è del Foro di Asti.

ARTICOLO 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

A tal fine l'affidatario, prima dell'avvio del servizio, sarà nominato Responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito contratto in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 18

RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nello schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e alla Legge Regionale 28/2007.